



COMUNE DI PINO TORINESE
Città Metropolitana di Torino

APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Periodo 1 settembre 2025 – 31 agosto 2027

Capitolato speciale d'appalto

Codice CPV: 60100000-9

CIG:

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento ad imprese specializzate del servizio di trasporto scolastico collettivo con conducente degli/delle alunni/e delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado di Pino Torinese per il periodo dal 1 settembre 2025 al 31 agosto 2027 sul territorio comunale, lungo i percorsi riportati nella tabella, con valore meramente esemplificativo, al fondo del presente capitolato.

A tal proposito si comunica che nell'anno scolastico 2024/2025 gli utenti iscritti al servizio di trasporto scolastico sono n. 43.

Sia i percorsi che gli orari si intendono di massima e non vincolanti.

Gli orari ed i percorsi verranno stabiliti prima dell'avvio dell'anno scolastico, in base alla programmazione definita dal Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali del Comune con riferimento ai luoghi di residenza o domicilio degli utenti e in relazione alle attività previste dal calendario scolastico regionale e dagli organi competenti.

Gli itinerari potranno subire modifiche per esigenze scolastiche e degli utenti del servizio o per cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio, a titolarità dell'Amministrazione Comunale di Pino Torinese, si rivolge agli/alle utenti iscritti/e al trasporto scolastico, ed è considerato di pubblica utilità. Lo stesso dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni previste nel "Regolamento comunale per l'erogazione dei servizi scolastici a domanda individuale" visionabile sul sito internet comunale all'indirizzo <https://comune.pinatorinese.to.it/amministrazione/documenti-e-dati/regolamenti/>

Il servizio non può quindi essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Si definisce il Comune di Pino Torinese "Amministrazione Comunale" o "Stazione Appaltante" (più avanti indicata come A.C. o S.A.) e la Ditta aggiudicataria del servizio "Impresa aggiudicataria" (più avanti indicata come I.A.).

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

Il servizio viene appaltato per anni due, e precisamente per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 e decorre dal 1° settembre 2025 con scadenza 31 agosto 2027.

L'I.A. si impegna tassativamente ad erogare il servizio secondo il calendario scolastico comunicato annualmente dall'A.C., con riferimento ai calendari fissati dalla Regione Piemonte e alla determinazione della Dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo a cui fanno capo le scuole di Pino Torinese.

L'inizio e il termine del servizio possono essere differiti o anticipati dall'A.C. in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, senza che ciò costituisca indennizzo, modifica di prezzo o pretesa alcuna da parte dell'I.A.

Alla scadenza il contratto s'intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di selezione del contraente, il Comune di Pino Torinese si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicatario una proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 per un massimo di mesi sei alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza. La proroga del contratto verrà disposta dall'Amministrazione comunale senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta.

Il Comune, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere unilateralmente dal contratto, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'importo presunto a base di gara del Servizio per l'intera durata dell'appalto è di € 167.040,00 al netto dell'I.V.A. (al 10%), non comprensivo dei costi per la sicurezza che ammontano a € 0,01 al km oltre I.V.A. al 22% (così per un totale di € 556,80 al netto di Iva), e derivante dal seguente calcolo: importo a chilometro € 3,00 al netto dell'IVA (al 10%) per n. 160 km di media al giorno per n.174 giorni di scuola all'anno per 2 anni più oneri della sicurezza, per un costo totale complessivo di € 184.423,30 IVA compresa.

I costi della manodopera calcolati per il presente appalto ammontano presuntivamente a € 83.520,00 (importo calcolato prendendo come riferimento lo stipendio medio lordo annuale di due autisti, moltiplicato per due anni), pari al 50% dell'importo netto a base di gara.

Il Comune garantisce all'I.A., per la durata del contratto, il pagamento del corrispettivo derivante dall'applicazione dell'offerta presentata in sede di gara.

Il contratto si intende a misura. I dati precedenti sono riportati in via previsionale e devono intendersi indicativi per l'A.C.; essi sono variabili a seconda del calendario scolastico e delle esigenze dell'utenza. Il numero dei chilometri potrà subire variazioni, tanto in aumento quanto in diminuzione, senza che l'I.A. possa richiedere compensi diversi da quelli risultanti dal presente Capitolato e dal contratto.

L'importo effettivo dell'appalto, da corrispondere alla Ditta appaltatrice, per ogni anno scolastico come sopra stabilito, è da intendersi comprensivo di tutte le spese necessarie a rendere efficiente il servizio, senza alcun diritto a maggiori compensi. L'appaltatore con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

E' prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, ad esclusione della facoltà prevista dal comma 2 bis del medesimo art. 60.

ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta garanzia provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

L'I.A. deve costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, secondo le modalità e presso i soggetti previsti dall'art. 106 del medesimo D.Lgs. La cauzione deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma,

del Codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La mancata costituzione della garanzia nei termini stabiliti dalla A.C. determina la revoca dell'aggiudicazione.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'A.C. può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La cauzione è vincolata per tutta la durata del rapporto contrattuale e viene svincolata al corretto adempimento di tutte le prestazioni a carico dell'I.A.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, la garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria a nome di tutte le ditte componenti l'A.T.I. In caso di escussione, anche parziale, della cauzione, la stessa dovrà essere tempestivamente costituita o reintegrata.

L'aggiudicatario sarà tenuto a prorogare la validità della cauzione qualora la stazione appaltante faccia ricorso alle facoltà di proroga prevista dal presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis del D.Lgs. 36/2023, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dell'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2.

ART. 8 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Tutti i costi di organico e di personale sono a carico della I.A. Tutto il personale deve essere iscritto nel libro paga della I.A. Questa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro richiesto è AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI o equivalente ai sensi dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023 (codice Ateco di riferimento 49.39.09). Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

L'I.A. si obbliga, inoltre, ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento economico e previdenziale del personale. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'I.A. è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale. All'A.C. spetta il controllo, in qualunque momento e a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori.

L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dall'A.C. o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporta l'introito automatico della cauzione, previa

contestazione dell'inadempienza accertata.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Tutti gli oneri diretti o indiretti relativi al personale si intendono ad esclusivo carico dell'I.A., essendo l'A.C. sollevata da ogni tipo di responsabilità.

L'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare alla I.A. del servizio e ai suoi dipendenti nell'esecuzione dello stesso.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

La I.A. è tenuta ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2023.

Il subappalto del servizio è ammesso previa autorizzazione dell'A.C., con le modalità e i limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

La cessione totale o parziale del subappalto, non autorizzati, fa sorgere in capo all'A.C. il diritto di rescindere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del presente capitolato.

Le prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 10 - CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE APPALTANTE

L'A.C. esercita tutte le funzioni di programmazione, vigilanza e controllo sul servizio oggetto del presente capitolato e previste dalla normativa vigente. Tale facoltà non esonera l'I.A. dal rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa e dagli obblighi contrattuali.

I funzionari del servizio Sistema educativo e Politiche sociali e del Servizio di Polizia Municipale del Comune esercitano funzione di vigilanza ed hanno libero accesso, in qualsiasi momento, agli impianti ed ai mezzi per i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- il rispetto del diritto degli utenti;
- il consolidamento dei livelli di qualità e di gradimento attualmente raggiunti in riferimento al rapporto cittadino/utente/servizio.

La I.A. ha l'obbligo di agevolare l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, consentendo l'esame degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione relativa alla gestione del servizio di trasporto scolastico.

La Ditta è tenuta a produrre al Comune, con cadenza mensile, specifici report riportanti per ciascuna linea, nonché per le eventuali corse extra scolastiche, il numero delle corse eseguite e i Km percorsi. La Ditta nell'ambito del report mensile deve dare conto anche di eventuali problemi riscontrati e di eventuali reclami pervenuti direttamente da parte degli utenti e/o di terzi.

ART. 11 - PERSONALE

Il personale addetto sarà a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, restando il Comune estraneo a qualsiasi rapporto economico – giuridico connesso a detto personale.

I requisiti del personale adibito al trasporto scolastico sono i seguenti:

a) Responsabile del servizio

L'I.A. deve indicare il nominativo di un proprio responsabile del servizio cui L'Ente appaltante possa fare riferimento per qualsiasi questione inerente alla gestione del trasporto scolastico. Inoltre la I.A. si deve impegnare a fornire un recapito telefonico raggiungibile durante tutto l'orario di esercizio del servizio per eventuali comunicazioni

urgenti.

b) Organico

Il personale addetto alla guida dei mezzi deve essere in possesso:

- della patente della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio e per condurre automezzi in servizio pubblico;
- della carta di qualificazione del conducente (CQC) in corso di validità;
- di ogni altra eventuale documentazione prevista dalla normativa vigente.

Inoltre il personale addetto alla guida è soggetto agli accertamenti sanitari finalizzati ad attestare l'assenza di tossicodipendenza, l'assunzione di sostanze alcoliche e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope e previsti in materia della vigente normativa.

L'I.A. deve assicurare l'erogazione delle prestazioni anche in caso di vertenze aziendali e/o agitazioni sindacali ed effettuare la necessaria sostituzione degli operatori, in caso di assenza, in tempo utile per l'esecuzione del servizio.

c) Norme di comportamento del personale addetto alla guida

Il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto e un contegno adeguato, in considerazione dell'età degli utenti e della necessità di garantirne l'incolumità. Durante lo svolgimento del servizio è pertanto fatto divieto al conducente di far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso e di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione. E' inoltre tenuto a segnalare al Comune eventuali danni arrecati al mezzo da parte degli utenti del servizio.

Il personale deve attenersi scrupolosamente ai regolamenti o comunque alle istruzioni dettate dal Comune per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui nel tragitto scuola-casa alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ciò delegate.

Il personale addetto al servizio, durante tutto il tragitto nonché durante le operazioni di salita e discesa dal mezzo da parte degli utenti deve preoccuparsi che siano rispettate tutte le norme di sicurezza necessarie a garantire l'incolumità degli alunni trasportati.

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri e comunque in caso di difetto della capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti dal presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale/autista, accertati dal Comune, l'I.A., ferma l'applicazione delle penali previste al successivo art. 14, è tenuta alla sostituzione degli autisti a semplice richiesta del Comune.

d) Formazione

L' I.A. deve garantire al proprio personale lo svolgimento di corsi di formazione, di addestramento e di informazione sulle normative vigenti, inerenti al servizio.

Gli elenchi del personale impiegato, contenenti le informazioni di cui al presente articolo, dovranno essere comunicati prima dell'avvio del servizio ed essere sempre mantenuti aggiornati e ogni sostituzione andrà comunicata preventivamente al Comune, cui dovrà essere di volta in volta fatta pervenire la documentazione sopra specificata.

ART. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà in forma di scrittura privata e in modalità elettronica secondo quanto prevede l'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'I.A. le spese relative e conseguenti alla stipulazione dello stesso.

ART. 13 – PAGAMENTI

L'A.C. corrisponde all'I.A. il corrispettivo mensile, debitamente documentato. La

liquidazione delle fatture elettroniche avviene entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse da parte dalla A.C. previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'IVA viene assolta ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) – Split Payment.

L'I.A. dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il corrispettivo dovuto viene ottenuto moltiplicando il prezzo di aggiudicazione per chilometro per i chilometri effettivi percorsi nei vari giorni di servizio.

Il conteggio complessivo dei chilometri si effettuerà alla fine del mese di settembre di ogni anno scolastico, dopo l'attivazione degli orari definitivi delle scuole e l'assestamento dei percorsi.

I chilometri effettivi di ogni percorso si calcoleranno partendo al mattino dalla prima fermata e fino all'ultima scuola servita; al pomeriggio il calcolo dei chilometri si effettuerà dalla prima scuola servita all'ultima fermata.

Qualora si dovessero verificare variazioni improvvise nell'orario scolastico delle lezioni, in alcuni giorni e in talune o in tutte le scuole, l'I.A. può decidere se effettuare o meno il servizio di trasporto scolastico, comunicandolo in anticipo al Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali.

Salvo i casi sopra descritti, il prezzo è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto e null'altro spetta all'I.A. per l'esercizio del servizio, neppure a seguito di modifica degli orari di entrata ed uscita delle scuole.

Dall'ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità determinate ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato.

ART. 14 – SANZIONI

L'I.A. è responsabile verso l'A.C. del buon andamento del servizio, che viene svolto con impiego dei capitali e dei mezzi e a completo rischio della stessa.

Nel caso in cui si riscontrino inadempienze o negligenze nella gestione del servizio, il Responsabile del servizio comunale competente provvede a contestarle per iscritto all'I.A., la quale ha 10 (dieci) giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni.

Per le infrazioni di lieve entità alle norme del presente capitolato quali: ritardi negli orari, imperfetta manutenzione delle macchine, variazioni di percorso non autorizzate e altre simili, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicherà, con semplice atto amministrativo, previa contestazione, una ritenuta sul corrispettivo di € 250,00.

In caso di più gravi infrazioni quali: la mancata effettuazione di una o più corse dovute a cause varie, un contegno non corretto e irrispettoso verso gli utenti da parte del personale di servizio, l'inosservanza anche di una sola norma dei contratti collettivi di lavoro in favore del personale dipendente, ove non si ravvisi la grave inadempienza che risolve il contratto, sentite le motivazioni, dopo la formalità della contestazione d'addebito, il Responsabile del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali dell'Ente si riserva la facoltà di applicare una penalità variabile da € 400,00 a € 1.000,00 in relazione alla gravità dell'accaduto.

In caso di recidività nelle infrazioni o nei casi di non garanzia del servizio, previa contestazione, è facoltà dell'Ente appaltante sciogliere unilateralmente il contratto senza che la I.A. abbia nulla a pretendere.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

ART. 15 – INADEMPIENZE, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di verifica di inadempienze ai contenuti del presente capitolato, entro il termine di 10 giorni, l'A.C. richiede con contestazione scritta alla I.A. di fornire adeguate motivazioni a quanto

rilevato.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento, l'A.C. addebita alla I.A. una penalità nella misura di cui al precedente articolo in relazione alla gravità dell'infrazione, che viene detratta dal pagamento della prima fattura utile.

A fronte di ripetuti inadempimenti è facoltà dell'A.C. risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento danni.

Costituiscono comunque causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

- a) violazione del divieto di cessione o subappalto;
- b) gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
- c) violazione dell'obbligo di permettere all'A.C. di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- d) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare le regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti e il rispetto di leggi e regolamenti;
- e) mancata erogazione del servizio per n. 3 giorni lavorativi consecutivi o per n. 4 giorni complessivi nel corso di ogni anno scolastico senza causa di forza maggiore;
- f) mancata osservanza delle prescrizioni del presente capitolato;
- g) intervenuta azione penale nei confronti di un dipendente dell'impresa per fatti compiuti a danno dell'Amministrazione Comunale;
- h) intervenuta sentenza di fallimento o sospensione o altre procedure concorsuali a carico della ditta;
- i) intervenuta cancellazione o sospensione della ditta dal registro delle imprese;
- l) condanna di uno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta aggiudicataria, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero nel caso siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia e antipedofilia;
- m) perdita dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura attraverso la quale l'I.A. si è aggiudicata l'appalto, nonché richiesti per la stipula del contratto;
- n) in caso di successiva disponibilità di convenzione quadro Consip con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488;
- o) ogni altra inadempienza che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell' art. 1453 del C.C "Risolubilità del contratto per inadempimento".

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile "Clausola risolutiva espressa" nel momento in cui, con lettera raccomandata o comunicazione di posta certificata, l'Amministrazione Comunale comunica alla Ditta di valersi della presente clausola risolutiva. Si richiama tale clausola anche per gli inadempimenti di cui all'obbligo sulla tracciabilità L. 136/2010: il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (L. 217/2010 conv. D.L. 187/2010).

Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra l'A. C. potrà risolvere il contratto previa diffida ad adempiere entro 15 giorni ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile "Diffida ad adempiere". Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'A.C. procederà ad affidare la prestazione del servizio ad altra Ditta fino all'originaria scadenza del contratto, onde assicurare il buon andamento del servizio stesso. I maggiori costi per quanto sopra saranno a carico della I.A. che ha causato la risoluzione del contratto per inadempienza. L'A.C. chiederà il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti a causa della risoluzione del contratto e per i fatti che hanno causato tale risoluzione e a tal fine potrà valersi anche sulla cauzione.

In caso di risoluzione, alla I.A. è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti, ferma restando la rifusione degli eventuali danni nei confronti dell'A.C. per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa della Ditta aggiudicataria.

E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso viene comunicata dall'A.C. alla I.A. previo motivato provvedimento dell'Organo Competente.

Ai sensi dell'art. 1671 C.C. "Recesso unilaterale del contratto", l'Amministrazione può recedere dal contratto anche se ha avuto inizio la prestazione del servizio. In tal caso è dovuto all'Appaltatore il corrispettivo per i servizi eseguiti, il rimborso delle spese sostenute, proporzionalmente alla quantità di servizio non ancora eseguito, nonché il risarcimento per il mancato guadagno.

ART. 16 – DECADENZA DELL'APPALTATORE

L'I.A. incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) false dichiarazioni rese in sede di offerta, accertate come tali in sede di verifica;
- c) mancato inizio o anticipato termine dell'effettiva gestione del servizio rispetto ai tempi previsti per ciascun anno scolastico senza giusta causa e senza documentata motivazione;
- d) ingiustificata interruzione nella gestione del servizio;
- e) altri inadempimenti previsti dal Codice Civile.

Resta inteso che, qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta dell'A.C., quest'ultima ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

ART. 17 - DICHIARAZIONE DI DECADENZA

La decadenza del contratto viene dichiarata dal Responsabile del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali dell'Ente mediante apposito atto amministrativo. Eventuali danni o spese derivanti all'A.C. per colpa dell'I.A. sono a carico di quest'ultima. La cauzione prestata dall'appaltatore dichiarato decaduto viene incamerata dall'Ente.

ART. 18 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.C. su disposizione del Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'attuazione del contratto nel caso in cui circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Per circostanze particolari s'intendono eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'A.C. e l'I.A. in contraddittorio provvederanno alla redazione dei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione.

ART. 19 – OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI. ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

L'I.A. è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili, e in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

L'appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, nonché delle disposizioni relative alla tutela antinfortunistica, sociale e della sicurezza

delle maestranze addette al servizio, nonché in particolare di quelle relative alle assicurazioni obbligatorie riguardanti la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e quelle contributive e previdenziali dei dipendenti.

L'I.A. è ritenuta unica responsabile sia civilmente sia penalmente per eventuali incidenti e/o danni causati dai propri mezzi durante l'espletamento del servizio.

L'I.A. si impegna ad adottare nell'esecuzione del servizio tutti i mezzi, i procedimenti e le cautele necessari al fine di evitare danni ed infortuni ai propri dipendenti, nonché a terzi.

In relazione alla responsabilità di cui sopra, l'I.A. è tenuta a stipulare e a mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza di responsabilità civile contratta con una primaria compagnia di Assicurazione che copra i rischi derivanti da responsabilità civile, con massimale non inferiore a euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per danni verso Terzi, verso il Comune, verso i propri dipendenti in ragione dell'oggetto dell'appalto.

Inoltre, per ogni veicolo adibito al trasporto scolastico, il prestatore del servizio dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (R.C. auto) con massimali nei termini di legge, comunque non inferiore ad euro 32.000.000,00 (trentaduemilioni/00), che preveda l'estensione della responsabilità civile dei passeggeri nei confronti di terzi. Il massimale nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal prestatore stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:

- la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico;
- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi;
- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli della Ditta alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
- la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
- la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
- la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;

La suddetta polizza deve essere trasmessa in copia conforme all'originale prima dell'inizio del servizio, con dichiarazione da parte della compagnia dell'avvenuto pagamento del premio.

L'Impresa Appaltante è l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si

devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate. Si precisa ulteriormente che la responsabilità dell'appaltatore non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di trasporto, ma si devono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri verificatisi durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, nonché durante le soste e le fermate.

La Ditta assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune, che deve intendersi pertanto manlevato da ogni responsabilità al riguardo.

Resta precisato che costituirà onere a carico della Ditta il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo la Ditta dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative vigenti in materia di servizio pubblico e relative alla circolazione stradale.

ART. 20 – RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PRIVACY

L'aggiudicatario opererà quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali a norma dell'art. 28 del GDPR 2016/679. Pertanto eseguirà il trattamento dei dati personali e sensibili di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato in qualità di responsabile del trattamento. L'aggiudicatario ha pertanto l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza e comunque a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. L'aggiudicatario dovrà in generale attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 e nel Decreto Legislativo n. 196/2003.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'AGGIUDICATARIO – INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali dei candidati alla presente procedura sono trattati dal Comune di Pino Torinese, con sede legale in Piazza Municipio, 8 - 10025 Pino Torinese in quanto titolare del trattamento, ovvero da propri incaricati espressamente nominati.

Responsabile esterno della protezione dei dati è l'avvocato Jacopo Grillo.

I dati forniti dagli operatori economici sono acquisiti dall'ente che cura la procedura, in qualità di "*Responsabile del trattamento*" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento, per l'espletamento della procedura di gara e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso.

Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Si informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al personale interno all'Ente interessato dalla procedura di gara, ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge. La comunicazione di dati non veritieri determina l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva

l'eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. La mancata comunicazione dei dati personali e/o il mancato assenso al trattamento degli stessi comporta l'esclusione dalla selezione.

In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui alla normativa vigente, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata al Comune di Pino Torinese, all'indirizzo di casella di posta elettronica protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it – ovvero al Responsabile esterno della protezione dei dati, avvocato Jacopo Grillo, all'indirizzo dpo@prencipevalgiusti.it.

ART. 22 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro l'I.A., nello svolgimento del servizio, deve attenersi a tutte le norme di legge, generali e speciali, esistenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'I.A. deve inoltre uniformarsi scrupolosamente a tutte le norme e procedure emanate dall'A.C., in particolare al DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., che, come allegato al presente capitolato, indica le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi d'interferenze.

L'I.A. si impegna inoltre a rispettare le seguenti misure generali:

- osservanza ed adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando da ogni responsabilità civile e penale il Comune in merito alla sorveglianza delle attività;
- impiegare nel servizio personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso di eventuali ausili ed attrezzature, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei compiti affidati;
- comunicare, entro l'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

ART. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e dal Codice di Comportamento del Comune di Pino Torinese, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 22/01/2025. Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi ai sensi dell'art. 2 del Codice.

ART. 24 - OBBLIGHI IN TEMA DI LEGGE ANTICORRUZIONE

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a

ex dipendenti del Comune di Pino Torinese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 25 - PROCEDURE DI RICORSO - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Ente appaltante e l'I.A. circa l'interpretazione del presente capitolato e la sua applicazione, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, sono di competenza del Foro di Torino.

Inoltre tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 211 D.Lgs. n. 36/2023, saranno deferite alla giurisdizione ordinaria; è esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Torino.

ART. 26 – DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente capitolato, l'I.A. deve eleggere un domicilio presso il quale l'A.C. effettuerà tutte le comunicazioni inerenti al presente appalto.

ART. 27 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso richiamo alle vigenti norme in materia di contratti, al codice civile, al Testo Unico degli Enti Locali, alle disposizioni legislative in materia di servizi pubblici, alle norme vigenti sul procedimento amministrativo, sulla tutela della privacy, sul diritto di accesso agli atti amministrativi e alle disposizioni di legge e regolamentari sul trasporto pubblico.

TITOLO II – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
--

ART. 28 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Al servizio devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli autorizzati per il trasporto scolastico secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Gli autoveicoli devono essere in perfette condizioni tecniche, di efficienza e di decoro ed essere preventivamente collaudati per il servizio pubblico di linea ed immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Inoltre questi devono essere in regola con le revisioni annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 285/92, con la normativa in materia di circolazione stradale ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. del 18 aprile 1977 e s.m.i. così come previsto dal D.Lgs. n. 422 del 31 gennaio 1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11 marzo 1997. Su richiesta del Responsabile del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali, l'I.A. deve dimostrare l'osservanza delle leggi in materia, con idonea documentazione.

I minibus e gli autobus adibiti ai servizi devono essere usati esclusivamente, per tutto il tempo occorrente al trasporto, per il solo servizio di trasporto scolastico e non concomitanti con altri interventi e attività.

Sugli autoveicoli non deve tollerarsi per nessuna ragione un numero di posti superiore al massimo fissato sulla carta di circolazione.

Durante il servizio deve essere esposto un cartello ben visibile con la seguente indicazione, sia sulla parte anteriore che posteriore del veicolo:

“COMUNE DI PINO T.SE - SCUOLABUS - LINEA N.....”

Gli autoveicoli devono essere mantenuti sempre in perfette condizioni di pulizia, sia all'interno che all'esterno e venire disinfettati periodicamente.

E' vietato adibire al servizio di trasporto scolastico autoveicoli che presentino necessità di riparazione alla carrozzeria e non perfettamente in ordine nelle parti meccaniche.

E' inoltre vietato l'uso di automezzi le cui portiere permettano l'apertura manuale da parte degli utenti.

I veicoli devono essere corrispondenti alle caratteristiche del Codice della Strada (di cui al D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 s.m.i. e al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 s.m.i.) e soggetti a visite e prove presso i competenti Uffici della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione, come previsto dall'art. 78 della suddetta normativa e dai relativi regolamenti.

Restano ad esclusivo carico dell'I.A. gli oneri relativi agli automezzi adibiti al servizio. In particolare l'I.A. si impegna ad eseguire a proprie cure e spese tutte le operazioni ed a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio come sotto specificato:

- pagamento di imposte, tasse ed assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio per i mezzi messi a disposizione;
- revisione periodica del mezzo ed ogni altra spesa necessaria per il regolare funzionamento degli automezzi adibiti al servizio;
- carburanti, lubrificanti, olii, gomme e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- manutenzione ordinaria, pulizia e sanificazione esterna ed interna quando l'uso e le condizioni metereologiche lo rendano necessario;
- eventuali attività di sanificazione e igienizzazione previste dalla normativa nazionale e regionale;
- ogni altra attività necessaria al fine di conservare l'automezzo sempre in condizioni di efficienza e di sicurezza.

ART. 29 - CRITERI PREMIANTI

Costituisce criterio premiante il rispetto di quanto stabilito nel decreto del Ministero della Transizione Ecologica 2 Luglio 2021, recante “Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada” sia per quanto concerne i limiti di emissioni di inquinanti (punto 1 a. 1 dell'Allegato 1 del Decreto) sia relativamente alla fornitura di grassi e oli lubrificanti (punto 1 a. 2 dell'Allegato 1 del Decreto).

ART. 30 - INCIDENTI

Il servizio si intende esercitato sotto la completa responsabilità dell'I.A. Questa è tenuta a dare di volta in volta immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti verificatisi, come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano e anche quando nessun danno si fosse verificato.

In caso di danni causati agli automezzi dagli utenti, l'appaltatore deve rivalersi direttamente sulle famiglie, previa comunicazione scritta dell'accaduto all'A.C.

L'I.A. è tenuta anche ad informare l'Ente appaltante in caso di qualsiasi interruzione e/o variazione del servizio.

In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il trasporto casa-scuola-casa, La Ditta è tenuta a provvedere alla sostituzione del mezzo, nel più breve termine possibile, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo, per tipologia, caratteristiche e capienza.

In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, la Ditta

è inoltre tenuta ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie e ad informare le Istituzioni Scolastiche interessate e il Comune.

In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all'arrivo del mezzo sostitutivo.

ART. 31 – CORSE, TEMPI E VELOCITA'

Le ditte che concorrono alla gara hanno l'obbligo di effettuare un sopralluogo di tutte le strade interessate, affinché sia garantita la buona conoscenza dei percorsi. La reale effettuazione del sopralluogo deve essere autocertificata e consegnata direttamente all'Ufficio comunale competente, nelle modalità previste dal disciplinare di gara.

L'I.A. garantirà l'arrivo di tutti gli alunni della scuola in tempo utile per l'inizio delle lezioni e si impegnerà ad attenersi agli orari stabiliti, comprese le eventuali variazioni degli stessi.

Sul percorso devono essere effettuate tutte le fermate rese necessarie dal particolare servizio e comunque quelle indicate dall'Ente appaltante.

E' facoltà dell'A.C. variare durante il corso del servizio, mediante ordine scritto, le fermate determinate ad inizio anno.

La velocità commerciale dei veicoli deve rispondere alle esigenze della sicurezza del servizio e dell'incolumità pubblica.

ART. 32 - TIPOLOGIA DEGLI UTENTI

Usufruiscono del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti a Pino Torinese iscritti nelle seguenti scuole del territorio comunale:

- scuole primarie,
- scuola secondaria di primo grado.

Usufruiscono inoltre del servizio di trasporto i bambini frequentanti la scuola primaria Podio che, in orario scolastico, si recano dalla scuola stessa alle palestre collocate presso i plessi del concentrico. Possono altresì usufruire del servizio gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado afferenti all'Istituto Comprensivo di Pino Torinese in caso di uscite didattiche sul territorio comunale.

L'A.C. può richiedere il servizio di trasporto scolastico per studenti con problemi di handicap motorio e/o altri tipi di disabilità senza che l'I.A. possa pretendere maggiorazioni inerenti ai prezzi a base d'asta.

TITOLO III - SPECIFICHE TECNICHE E DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO

ART. 33 - ORARIO DI ENTRATA ED USCITA DELLE SCUOLE: PERIODO DI SERVIZIO

Il periodo di servizio viene effettuato secondo i calendari scolastici che saranno tempestivamente comunicati all'I.A.

L'orario di entrata e di uscita al quale fare riferimento è il seguente:

a) scuola primaria Folis	dal lunedì al venerdì	
Entrata	alle ore 8,25	
Uscita	alle ore 13,00	tempo normale
Uscita ulteriore	alle ore 16,30	tempo prolungato

b) scuola primaria Podio	dal lunedì al venerdì	
Entrata	alle ore 8,10	
Uscita	alle ore 12,50	tempo normale
Uscita ulteriore	alle ore 16,15	tempo prolungato

c) scuola secondaria di primo grado	dal lunedì al venerdì	
Entrata	alle ore 7,55	
Uscita	alle ore 14,00	tempo normale
Uscita ulteriore	alle ore 16,15	tempo prolungato

Gli orari di entrata e uscita sono puramente indicativi e suscettibili di variazioni in relazione alle disposizioni della Dirigenza scolastica e dell'A.C..

ART. 34 - NUMERO ALUNNI

Si prevede un numero ipotetico di utenti pari a:

- | | | |
|----|----------------------------------|----------|
| a) | scuole primarie | circa 32 |
| b) | scuola secondaria di primo grado | circa 15 |

Il numero di alunni da trasportare è puramente indicativo e suscettibile di variazioni in relazione alle iscrizioni alle scuole interessate.

ART. 35 - NUMERO DI AUTOMEZZI

L'I.A. è tenuta a mettere in servizio il numero di autobus necessario per garantire il trasporto di tutti gli utenti, anche nel caso in cui, per esigenze di viabilità, occorrerà adoperare più autobus sulla stessa linea.

Gli autobus dovranno comunque essere adatti per dimensione ed ingombro a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.

ART. 36 - PERCORSO E TABELLE DI MARCIA

Il percorso e gli orari indicati sono presunti.

E' in ogni caso facoltà dell'A.C., ad insindacabile giudizio, con atto scritto notificato e con preavviso di 10 giorni, sopprimere, riunire e variare i percorsi, chiedere l'istituzione di corse e linee supplementari fino ad una diminuzione o un aumento complessivo pari al 20% del chilometraggio complessivo giornaliero previsto in ogni singola linea.

Nel caso delle variazioni sopra descritte l'I.A. è tenuta a ridurre, variare o integrare i servizi in conformità, impegnando i mezzi che in conseguenza di ciò risultino necessari, ancorché differenti per numero o tipo di quelli impiegati in origine.

Nei casi di estensione del numero delle corse, di nuove corse ovvero in ogni caso in cui si verifichi un aumento o una diminuzione superiore al 20% delle quantità chilometriche previste per ogni singola linea, si provvede ad una nuova valutazione del servizio.

E' inoltre facoltà dell'A.C. revocare, con preavviso scritto di almeno dieci giorni, una o più linee nel caso non vi siano più le condizioni perché esse sussistano. In tale caso la somma spettante per la linea soppressa non viene più corrisposta.

Il servizio è reso con il minimo disagio per l'utenza sia per quanto riguarda l'inizio del servizio, sia per il rientro al termine delle lezioni.

**ART. 37 - TRASPORTO DURANTE LE ORE DI LEZIONE DAL PLESSO SCOLASTICO PODIO
ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FOLIS**

Deve essere garantito il trasporto dei bambini dalla scuola Podio alle palestre dei plessi situati nel concentrico (Folis e Costa) per attività curricolari.

I giorni interessati al trasporto in oggetto sono specificamente comunicati all'I.A. secondo le disposizioni della Dirigenza scolastica.

Il periodo interessato a tale servizio è quello del relativo calendario scolastico.

ART. 38 – MISURE DI CONTENIMENTO SANITARIO

Nell'esecuzione del contratto l'appaltatore è tenuto ad applicare integralmente eventuali misure di contenimento sanitario previste dalla normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo.

Pino Torinese, li 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMA
EDUCATIVO E POLITICHE SOCIALI

Dott. Stefano DELFINO
(firmato digitalmente)

TABELLA DEI PERCORSI (con valore esemplificativo e non esaustivo)

LINEA 1

Servizio Scuola Secondaria di primo grado Nino Costa

Via Maria Cristina n. 30	6,50
Via Maria Cristina – parcheggio Cimitero	6,51
Via Camandona n. 21	6,52
Via dei Colli ang. Via Torino	6,53
Via Cento Croci, n. 11	6,55
Via Cento Croci ang. Via M. di Fatima	6,56
Via Torino, n. 9 – fermata 30	6,57
Via Folis – cabina Italgas	6,58
Via San Felice, n. 18/1	6,59
Via San Felice, n. 50	7,00
Via San Felice, n. 70	7,01
Via San Felice, n. 80	7,02
Via San Felice, n.86 – chiesetta della Vignassa	7,03
Via San Felice, n. 98	7,04
Via San Felice, n. 108	7,05
Via San Felice, n. 152	7,06
Via San Felice/angolo Via Tetti Ravotto	7,07
Via San Felice, n. 163	7,08
Via Solairano, sotto al n. 12	7,09
Via Podio, n. 42 – scuola primaria	7,11
Via Podio, n. 19	7,12
Via Podio, n. 7	7,13
Via San Felice, n. 61	7,15
Via San Felice, n. 47	7,16
Via Folis – giardino pubblico	7,18
Via Rio Vallero ang. Via dei Castagni	7,19
Via dei Pioppi – piazzetta	7,20
Via Traforo, n. 30	7,23
Via Chieri n. 55 – fermata 30	7,26
Via Chieri vicino Via Tetti Menzio – fermata 30	7,27
Via Chieri vicino Via Galliera – fermata 30	7,28
Via Aubert ang. Via Nielli	7,30
Via Galliera – Residenza Seniores	7,32
Piazza Municipio - Sc. Sec.di 1° grado “N. Costa”	7,35
Uscita	14,00
Uscita	16,15
<u>sabato escluso</u>	

Servizio Scuola Primaria Podio e Folis

Via Maria Cristina, n. 30	7,40
Via Maria Cristina – parcheggio Cimitero	7,42
Via Camandona, n. 21	7,43
Via dei Colli ang. Via Torino	7,45
Via Cento Croci, n. 11	7,47
Via Cento Croci ang. Via M. di Fatima	7,48
Via Torino, n. 9 – fermata 30	7,50
Via Folis – cabina Italgas	7,52
Via San Felice, n. 18/1	7,54
Via San Felice, n. 50	7,55
Via San Felice, n. 70	7,56
Via San Felice, n. 80	7,57
Via San Felice, n.86 – chiesetta della Vignassa	7,58
Via San Felice, n. 98	7,59
Via San Felice, n. 108	8,00
Via San Felice, n. 152	8,01
Via San Felice/angolo Via Tetti Ravotto	8,02
Via San Felice, n. 163	8,03
Via Solairano, sotto al n. 12	8,04
Via Podio, n. 42 – scuola primaria	8,05
Via Podio, n. 19	8,06
Via Podio, n. 7	8,07
Via San Felice, n. 61	8,08
Via San Felice, n. 47	8,09
Via Folis – giardino pubblico	8,10
Via Rio Vallero ang. Via dei Castagni	8,11
Via dei Pioppi – piazzetta	8,12
Via Traforo, n. 30	8,13
Via Chieri, n. 55 – fermata 30	8,15
Via Chieri vicino Via Tetti Menzio – fermata 30	8,16
Via Chieri vicino Via Galliera – fermata 30	8,17
Via Aubert ang. Via Nielli	8,19
Via Galliera – Residenza Seniores	8,21
Scuola elementare Via Folis	8,25
Uscita scuola primaria Via Podio	12,50
Uscita scuola primaria Via Folis	13,00
Uscita scuola primaria Podio	16,15
Uscita scuola primaria Via Folis	16,30

sabato escluso

LINEA 2

Servizio alla Scuola Secondaria di Primo grado N. Costa

Via Chieri/angolo V. Monterosa	7,00
Via Chieri, n. 40	7,01
Via Chieri ang. Via Monviso	7,03
Via Chieri,n. 64	7,05
Statale n. 10 – fermata 30 vicino supermercato PAM	7,07
Str. Valle Ceppi – Uff. Ferrero	7,09
Via Tepice, n. 24	7,10
Via Tepice /angolo Via Tetti Gariglio	7,11
Via Tepice/ angolo Via San Giacinto	7,12
Via Civera ang. Via Tetti Collo	7,13
Via Civera, n. 50	7,15
Via Civera, n. 53	7,16
Via Tepice – parcheggio Boglione	7,17
Via Valle Ceppi, n. 29	7,19
Via Miglioretti, n. 49	7,20
Via Valle Miglioretti, n. 43	7,21
Via Banchette ang. Via Tetti Menzio	7,23
Via Banchette, n. 27	7,24
Via Galliera di fronte al n. 32	7,27
Via Galliera ang. Via delle Genziane	7,28
Via Valle Miglioretti, n. 27	7,30
Via Chieri vicino caserma Carabinieri – fermata 30	7,32
Piazza Municipio – Sc. Sec. primo grado “N. Costa”	7,35
Uscita	14,00
Uscita	16,15

sabato escluso

Servizio alla Scuola Primaria Folis

Via Chieri/angolo V. Monterosa	7,48
Via Chieri, n. 40	7,50
Via Chieri ang. Via Monviso	7,52
Via Chieri, n. 64	7,53
Statale, n. 10 – fermata 30 vicino supermercato PAM	7,58
Str. Valle Ceppi – Uff. Ferrero	8,00
Via Tepice, n. 24	8,01
Via Tepice /angolo Via Tetti Gariglio	8,02
Via Tepice/ angolo Via San Giacinto	8,03
Via Civera ang. Via Tetti Collo	8,05
Via Civera, n. 50	8,07
Via Civera, n. 53	8,08
Via Tepice – parcheggio Boglione	8,09
Via Valle Ceppi, n. 29	8,11
Via Miglioretti, n. 49	8,12
Via Valle Miglioretti, n. 43	8,13
Via Banchette ang. Via Tetti Menzio	8,15
Via Banchette, n. 27	8,16
Via Galliera di fronte al n. 32	8,18
Via Galliera ang. Via delle Genziane	8,19
Via Valle Miglioretti, n. 27	8,20
Via Chieri vicino caserma Carabinieri – fermata 30	8,22
Scuola elementare di Via Folis	8,25
Uscita Via Folis	13,00
Uscita Via Folis	16,30

sabato escluso

Le fermate suddette vengono garantite salvo in caso di avverse condizioni meteorologiche o cantieri stradali che impediscano il passaggio dei mezzi in sicurezza.

In questi casi l'I.A. deve avvertire le/a famiglie/a interessate/a su dove istituirà la fermata provvisoria più vicina all'abitazione degli/dell'utente.